



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.  
PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66034

P.I. 00091240697

***REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA  
DENOMINAZIONE COMUNALE D'ORIGINE (De.C.O.)  
LANCIANO.***

*Approvato con delibera di CC n. 9 del 20.02.2024*

---

## ***INDICE***

---

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

**ART. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE**

**ART. 3 - DEFINIZIONI**

**ART. 4 – ISTITUZIONE REGISTRO DE.C.O. LANCIANO**

**ART.5 - ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI**

**ART. 6 – RICONOSCIMENTO E LOGO DE.C.O. LANCIANO**

**ART. 7 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. AI PRODOTTI LOCALI**

**ART. 8 - LA COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O.**

**ART. 9 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. AI PRODOTTI LOCALI**

**ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI**

**ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Lanciano.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche del territorio comunale, rappresentano un vanto per l'intera comunità locale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D. Lgs. n° 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Lanciano intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Lanciano intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Lanciano, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. Lanciano (*acronimo di "Denominazione Comunale d'Origine"*). A tal fine vengono istituiti un Registro dei prodotti e delle produzioni agroalimentari e un Albo delle iniziative e manifestazioni.

## **ART. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta a individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche attività e produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, della loro conservazione e promozione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali e delle attività culturali ad esse connesse che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata allo studio della storia dei saperi e del patrimonio culturale locale allo scopo di valorizzare feste e tradizioni popolari che riguardano la storia e l'identità del territorio comunale, la promozione di rievocazioni storiche, feste e tradizioni ripetute di anno in anno che costituiscono un bagaglio culturale da preservare e tramandare e rappresentano risorse eccellenti capaci di mettere in atto processi di sviluppo e turismo locali e sostenibili;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, per la concessione di contributi, favorendo anche la ricerca di sponsorizzazioni da parte di altri soggetti, pubblici o privati, nei riguardi degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia, tutela e promozione della tradizione culturale e delle produzioni agro-alimentari tipiche;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura creativa, produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo per la valorizzazione della Città.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola, zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini "*tipico*" e "*tradizionale*" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Attraverso la De.C.O. Lanciano si attesta la tipicità di un determinato sapere, attività o prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Lanciano.
4. Attraverso l'attribuzione della De.C.O. Lanciano, il Comune e i soggetti proponenti intendono conservare nel tempo quei saperi, attività e prodotti che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di questo territorio.

### **ART. 4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO De.C.O. LANCIANO.**

1. Viene istituito, presso il competente settore comunale, il Registro delle denominazioni comunali d'origine Lanciano.
2. Il Registro "De.C.O." è un catalogo pubblico tenuto e aggiornato dal Comune, in cui sono registrati i prodotti tipici locali che hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione comunale d'origine De.CO. Lanciano.
3. Con l'iscrizione nel Registro, il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

4. Nel Registro sono annotati:

- a) i prodotti a denominazione comunale d'origine Lanciano;
- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare l'attestazione De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
- c) gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che ha disposto la relativa iscrizione nel Registro e le eventuali successive modificazioni.

#### **ART. 5 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI**

1. Il Comune di Lanciano favorisce il rafforzamento delle fiere e delle manifestazioni storiche che presentano caratteri di radicamento sul territorio, successo di pubblico e commerciale, riconoscibilità e valenza identitaria, tali da rendere l'evento un'importante leva di promozione turistica e culturale della Città.

2. Viene istituito presso il competente settore comunale un apposito Albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

3. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive, salvo che per cause di forza maggiore.

6. L'uso difforme o improprio del logo di cui al successivo art. 6 può comportare la cancellazione dall'Albo.

#### **ART. 6 - RICONOSCIMENTO E LOGO De.C.O. LANCIANO.**

1. La De.C.O. Lanciano è una attestazione di qualità rilasciata dal Comune a un prodotto agroalimentare o artigianale strettamente collegato con il territorio che certifica la rispondenza agli standard di produzione locali, secondo il disciplinare di produzione approvato dalla Giunta comunale.

2. L'iscrizione nel Registro De.C.O. può essere disposta per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari locali, di cui si riporta il seguente elenco a carattere meramente esemplificativo e non esaustivo:

- carni fresche dei comparti bovino, ovicaprino, suino, avicunicolo e attività connesse a tutte le fasi di sviluppo degli animali e loro preparazioni;
- olio;
- vino;
- miele;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tipici della cucina lancianese;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

3. Possono ottenere l'iscrizione nel Registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di cui al precedente comma 2 nell'ambito del Comune di Lanciano.

4. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

5. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

6. Al fine di contraddistinguere i prodotti tradizionali locali che sono iscritti nel Registro De.C.O., viene adottato un apposito LOGO identificativo, secondo il modello approvato dalla Giunta comunale, su proposta della Commissione di cui al successivo art.8.

7. Il logo è di esclusiva proprietà comunale e costituisce un'adeguata veste grafica per l'identificazione e la presentazione del prodotto e ne attesta l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 4 del presente regolamento. Il logo può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel Registro De.C.O. per quel determinato prodotto e può essere applicato sulle confezioni o sugli imballaggi del prodotto stesso e sul relativo materiale pubblicitario.

8. È vietato utilizzare il logo De.C.O. per prodotti non iscritti nel Registro di cui all'art. 4 del presente regolamento. È altresì vietato l'utilizzo del logo De.C.O. da parte di imprese non iscritte nel relativo Registro.

## **ART. 7 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O. AI PRODOTTI LOCALI**

1. La Denominazione Comunale d'Origine può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità del territorio del Comune di Lanciano legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.

2. Per i prodotti lavorati e/o trasformati, l'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

5. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

#### **ART. 8 - LA COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O.**

1. La Commissione per l'attribuzione della De.C.O. Lanciano è nominata dal Sindaco ed è composta da n. 7 membri e precisamente:

- Presidente: Sindaco o suo delegato, rappresentante dell'Amministrazione comunale;
- N. 3 componenti scelti dal Sindaco, individuati tra esperti del settore agricolo, artigiano e commerciale;
- N. 3 componenti scelti dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti/Pescara, individuati tra esperti del settore agricolo, artigiano e commerciale;

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n° 267/2000.

3. A supporto del lavoro della Commissione, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo o ambito culturale e di tradizione preso in esame.

4. Il Sindaco o suo delegato convoca e presiede la Commissione che decide a maggioranza dei componenti presenti. Per ogni seduta sarà redatto apposito verbale da parte di un dipendente appositamente incaricato.

5. Le decisioni sull'ammissibilità della iscrizione nel Registro o Albo De.C.O. sono adottate entro gg. 60 dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

## **ART. 9 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O. LANCIANO AI PRODOTTI LOCALI**

1. Le segnalazioni inerenti prodotti, attività, eventi, manifestazioni e saperi tradizionali da iscrivere nel Registro o nell'Albo De.C.O. Lanciano possono essere avanzate da chiunque ne abbia interesse e, d'ufficio, anche dal Comune, allegando all'istanza presentata tutto quanto possa essere utile ai fini della valutazione della Commissione comunale di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- il periodo storico al quale può essere fatta risalire originariamente la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- gli ingredienti, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- l'ubicazione e la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Le richieste di iscrizione dovranno essere redatte secondo gli schemi predisposti dal settore comunale di competenza.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto, la manifestazione o il sapere segnalati hanno le caratteristiche per l'iscrizione al Registro De.C.O. o all'Albo e predisporrà una scheda identificativa del prodotto/manifestazione/sapere e delle rispettive caratteristiche peculiari ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione, che dovrà indicare, specificamente per ogni singolo prodotto, la rispondenza a determinati requisiti di qualità del processo di produzione.

6. In particolare, il disciplinare deve indicare:

- le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto tradizionale locale;
- gli standard qualitativi del prodotto;
- le tecniche e le procedure da rispettare durante il processo di produzione.

7. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti, alla manifestazione o al sapere da iscrivere nel Registro e nell'Albo De.C.O. Lanciano, approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

8. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel Registro De.C.O. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda.

9. L'iscrizione delle imprese nel Registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel Registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

11. L'eventuale diniego, conseguente a parere negativo della Commissione, deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente.

12. L'iscrizione nel Registro o Albo De.C.O. Lanciano non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione dell'imposta di bollo sull'istanza, ai sensi del D.P.R. n° 642/1972 e ss.mm. ii.

13. Il termine del procedimento è stabilito in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

## **ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 8 nonché da altri soggetti qualificati ex lege, incaricati dal Comune.

2. Il titolare dell'impresa è tenuto a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione e produzione, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. Lanciano e conseguente cancellazione dal relativo Registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 8, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

e) l'accertamento di gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.

4. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale di cui all'art. 8, sospende oppure revoca la De.C.O. Lanciano e il diritto all'utilizzazione del relativo logo.

5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle norme del presente regolamento, si fa riferimento all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e alla legge n° 689/81.

#### **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.